

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 269

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOMBARDI RICCARDO, NENNI, PERTINI, BASSO, PIERACCINI,  
JACOMETTI, FERRI, AMADEI LEONETTO, BENSI, BRODOLINI,  
DE LAURO MATERA ANNA, GHISLANDI, LUZZATTO**

*Presentata il 20 settembre 1958*

### Nazionalizzazione della industria elettrica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Appare sempre più chiaramente a larghi strati dell'opinione pubblica che una politica di sviluppo economico non accompagnata da una politica delle fonti di energia non può raggiungere il suo scopo venendo meno la possibilità di assicurare un effettivo coordinamento tra investimenti, produzione e consumo quale solo mezzo per ridurre il costo dell'onere elettrico che la collettività nazionale dovrà sopportare. Questa esigenza è stata del resto sia pure parzialmente riconosciuta anche dallo stesso partito di maggioranza. Infatti nella sua esposizione programmatica l'onorevole Fanfani ha affermato « nel riordinamento previsto comprendiamo la concentrazione in apposito ente di tutte le partecipazioni statali nel settore di ricerca, produzione e distribuzione di energia di qualsiasi specie, in modo da affidare con successo ad esso un intervento sistematico diretto ad integrare le manifeste insufficienze della iniziativa privata e da sostenere con efficacia una doverosa politica regolarizzatrice della distribuzione dei prezzi dell'energia dello sviluppo del sud e delle aree depresse.

Per rendere più incisiva e ad effetto sicuro l'azione nel suddetto ente si pensa di passare ad esso, via via che scadranno, le concessioni in corso per la produzione della energia, ed affidare allo stesso il compito di utilizzare gli utili di gestione od altri fondi messi a disposizione per il riscatto anticipato di altre concessioni ».

In questo orientamento, che peraltro è rivelatore dei limiti del modesto riformismo cui si ispira il programma del Governo, da una parte viene riconosciuta la esigenza di una qualche modificazione alla attuale struttura dell'industria, in quanto essa rappresenta oggi un ostacolo ad ogni politica economica di sviluppo, e dall'altra — anziché trarne le debite conclusioni — si stabiliscono le condizioni di una soluzione che garantisce... la sopravvivenza dei monopoli. Del resto la soluzione prospettata è tutt'altro che originale poiché si tratta della tesi già sostenuta dall'Anidel sin dal 1946, allorché, durante l'ampio dibattito in corso nel Paese sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica, parlando delle concessioni la cui durata è fissata in 60 anni, l'Anidel affermava: « La

nazionalizzazione dell'industria elettrica si andrà perciò attuando nel tempo anche nel quadro delle leggi vigenti senza bisogno di ricorrere a provvedimenti rivoluzionari e senza che lo Stato violi con atto unilaterale il contratto liberamente accettato al momento del rilascio della concessione » (*Aspetti e problemi della nazionalizzazione*, pagina 36, Anidel, 1946).

Come si vede è un tipo di riforma strutturale tutt'altro che sgradito ai monopoli. Non a caso del resto ogni qualvolta si ripropone il problema della industria elettrica con altrettanta regolarità se ne demanda la definizione alla scadenza delle concessioni. Siccome però i monopoli elettrici privati, in conseguenza di talune modificazioni tecniche apportate ai vecchi impianti idroelettrici, modificano anche il carattere originario della concessione, questa viene di conseguenza trasformata in una nuova concessione: avente anch'essa naturalmente durata di 60 anni. Questo spiega peraltro perché i Governi che si sono susseguiti in questi ultimi dieci anni si sono ben guardati dal fare al Parlamento una esposizione sulla reale situazione delle concessioni di acque pubbliche, su i loro titolari, sulla loro durata, indicando quelle che sono state rinnovate per modifiche apportate agli impianti e quelle che da anni giacciono inutilizzate nei cassetti dei monopoli, ecc.

Una risposta a tali quesiti non è stata né poteva essere data perché da essa risulterebbe — in modo assai efficace — che, l'affidare la riforma della struttura elettrica alla scadenza delle concessioni è un mezzo che rivela null'altro che una astuzia intesa ad assicurare la difesa dei monopoli, vero scopo della politica dei Governi che si sono sino ad oggi susseguiti. Ma peraltro ciò non fa che confermare come questi monopoli, che gestiscono un servizio pubblico essenziale, sono in grado di imporre la propria volontà in forma molto estesa anche sul potere politico e che pertanto presentano tutti i requisiti previsti dalla Costituzione (articolo 43) per l'avocazione di essi da parte dello Stato.

D'altra parte non si può pensare di realizzare uno sviluppo della nostra produzione elettrica, specie nel settore termonucleare, di attuare una politica tariffaria rispondente alle esigenze economiche e sociali del Paese, di favorire l'industrializzazione delle zone depresse, di sviluppare i consumi civili, senza una modificazione radicale dell'attuale struttura dell'industria elettrica.

Ha assunto ormai un aspetto acuto il permanente e insanabile contrasto fra l'interesse pubblico e quello privato e si è creata una situazione non più oltre tollerabile nei rapporti tra monopoli elettrici e esigenze della nostra economia e della utenza. Ed è puro velleitarismo ritenere che una qualsiasi regolamentazione sia strumento di per sé sufficiente a indirizzare l'attività dei monopoli verso obiettivi più consoni agli interessi del Paese. Fin quando lo sviluppo produttivo avrà come inevitabile presupposto l'interesse di pochi azionisti a tutto scapito della collettività non sarà possibile ridurre il costo della politica elettrica, che anzi tenderà ad essere sempre più rilevante. Non potrà impostarsi una programmazione degli investimenti occorrenti per realizzare un piano organico di sviluppo produttivo in sostituzione delle attuali frazionate costruzioni a costo sempre più elevato e che determinano una continua rivalutazione del livello dei prezzi di tutta l'energia. Tendenza che si accentuerà per effetto della necessità di costruire centrali termonucleari il cui rilevante costo iniziale inciderà a non lunga scadenza su il livello generale dei costi; in conseguenza della esigenza di utilizzare le rimanenti risorse idriche che sono assai limitate (meno del 20 per cento) e quindi sfruttabili a costi più elevati. Queste prospettive impongono lo sfruttamento delle risorse idriche a scopi molteplici e quindi a costi congiunti (irrigazione, acqua potabile, ecc.), ciò che può farsi solo attraverso una programmazione organica.

Deve inoltre tenersi presente, ai fini del costo complessivo della produzione elettrica, la tendenza di taluni grandi monopoli ad estendere la propria attività in altri settori produttivi, in genere grandi consumatori di energia elettrica, ai quali vengono, in molti casi, trasferiti i più vecchi impianti elettrici che producono energia a basso costo. Si ottiene in tal modo che il monopolio elettrico vede aumentato il costo medio della propria energia il quale a sua volta rappresenta il termine di riferimento per la determinazione dei prezzi all'utenza. Nello stesso tempo l'azienda cui il monopolio elettrico ha trasferito i vecchi impianti elettrici e che utilizza in proprio questa energia a basso costo potrà facilmente rivalutarne il prezzo al livello che essa riterrà più conveniente soprattutto se i beni prodotti non sono soggetti a controllo dei prezzi. Se invece i beni prodotti sono soggetti a controllo dei prezzi questa azienda sarà indubbiamente favorita rispetto ad una qualsiasi altra azienda concorrente che paga

a prezzi normali la energia consumata col che è ovvio che i suoi costi di produzione saranno più elevati.

Il costo per la collettività della attuale struttura della industria elettrica non può non tenere conto che l'utenza, ad esempio, è costretta a corrispondere dei contributi di vario genere — e a fondo perduto — che tuttavia sono acquisiti al patrimonio aziendale e successivamente — siccome incidono sui costi di gestione — riversati nuovamente sull'utenza attraverso il sistema tariffario. Eloquenti in proposito i contributi di allacciamento che nel 1957 hanno dato un gettito di oltre 15 miliardi, a cui potrebbero aggiungersi varie provvidenze governative sotto forma di contributi corrisposti in forza del testo unico sulle acque e di numerose altre leggi il cui beneficio — pagato dalla collettività — va ai monopoli elettrici e da questi — essendo diventato parte integrante del patrimonio aziendale — viene anche esso trasferito sui costi di esercizio il che non va certo a vantaggio dell'utenza. Lo stesso potrebbe dirsi per certe agevolazioni, come quella che riduce di lire 1.000 alla tonnellata l'imposta di fabbricazione sugli olii combustibili — e quindi anche su quelli utilizzati dalle centrali termoelettriche — che non si è certo tradotta in un beneficio per l'utenza.

Più in generale esiste un tale squilibrio nei rapporti tra industria elettrica e utenti che senza una modificazione della struttura attuale non è possibile attuare un sistema tariffario unificato e soprattutto rispettato e consono agli interessi del Paese favorendo l'industrializzazione delle aree depresse, estendendo l'elettrificazione. aumentando i consumi.

L'influenza dei monopoli elettrici si è sempre dimostrata molto efficace sul potere politico (basterebbe ricordare che le aziende della Finelettrica sono ancora associate all'Anidel) e di conseguenza sull'amministrazione, la quale deve tollerare i numerosi soprusi compiuti nei riguardi dell'utenza. L'applicazione spesso arbitraria del sistema tariffario vigente ha permesso — e permette — introiti illeciti per vari miliardi all'anno senza che vi sia — allo stato dei fatti — un mezzo efficace per reprimere tutti i numerosi abusi perpetrati nei confronti dell'utenza. Del resto a conferma dell'enorme potere di cui dispongono le società elettriche non è superfluo ricordare che sino ad oggi esse sono state in grado anche di non rispettare la legge sui sovraccanoni dovuti ai comuni facenti parte dei bacini imbriferi. Per cui i comuni aspetta-

no da anni i miliardi loro dovuti dalle società elettriche che si sono aggrappate a cavilli giuridici senza che il governo abbia fatto alcunché per eliminare questa intollerabile situazione, avvalendosi dei mezzi di cui dispone per costringere le società elettriche al rispetto della legge.

La debolezza contrattuale dell'utenza, che spesso è costretta a subire le condizioni imposte dal monopolio, è resa possibile dalla mancanza di un qualsiasi obbligo per le società elettriche di fornitura dell'energia all'utente. Il che significa che le società elettriche sono in grado di negare l'energia e pertanto di ritardare o di impedire l'inizio di una determinata attività o di lasciare senza luce delle abitazioni. Misure contro cui l'utenza è indifesa, ma che consentono alle società elettriche di annullare, in ogni momento, qualsiasi diritto della utenza.

L'attuale struttura della nostra industria elettrica si articola in cinque categorie: i monopoli privati, le aziende facenti capo alla Finelettrica (I.R.I.), gli autoproduttori (Montecatini, ecc.) le aziende municipalizzate, le Ferrovie dello Stato.

Se si confronta questa situazione con quella di altri Paesi si rileva che in Inghilterra e in Francia la industria elettrica è nazionalizzata; in Germania le imprese pubbliche rappresentano il 40 per cento della produzione, le imprese miste — cioè a capitale pubblico e privato — rappresentano il 55 per cento della produzione, le aziende private il 5 per cento della produzione; negli Stati Uniti le aziende private rappresentano la maggioranza della produzione, il settore pubblico, municipale e statale, ha tuttavia una incidenza notevole (basterebbe citare il Tennessee) mentre tutta l'industria elettrica è soggetta a una regolamentazione federale e statale estremamente rigida: con un bilancio tipo obbligatorio per tutte le società che comprende oltre 500 voci (si faccia ad esempio un confronto con il bilancio che la Edison presenta agli azionisti), mediante il controllo sugli investimenti, sulle tariffe, sui pacchetti azionari, cui devono aggiungersi i controlli che derivano dal sistema fiscale.

Nel nostro Paese i rapporti tra le varie categorie sono le seguenti: Aziende elettrocommerciali private 55,3 per cento della produzione nazionale, Finelettrica (I.R.I.) 25 per cento, autoproduttori 14 per cento, Aziende municipalizzate 5,8 per cento, Ferrovie dello Stato 1,9 per cento.

La produzione del settore pubblico rappresenta il 32,7 per cento della produzione

nazionale contro il 67,3 dei produttori privati.

L'andamento della produzione nazionale negli ultimi anni è risultato il seguente:

*Produzione di energia.*

(In milioni di Kwh).

	Idroelettrico	Termica	Geotermica	Totale
1953 .	27.797	2.942	1.880	32.619
1954 .	29.217	4.476	1.881	35.574
1955 .	30.800	5.465	1.859	38.124
1956 .	31.319	7.495	1.779	40.593
1957 .	31.871	9.031	1.813	42.715
1958 .	35.000	9.000	...	...

L'incremento della produzione nazionale nel periodo considerato è risultato il seguente:

*Incremento della produzione.*

1953 rispetto al 1952 . . . . .	5,76 %
1954 » » 1953 . . . . .	9,06 %
1955 » » 1954 . . . . .	7,17 %
1956 » » 1955 . . . . .	6,48 %
1957 » » 1956 . . . . .	5,23 %
1958 » » 1957 . . . . .	5,80 % (previsione)

Da questi dati appare evidente la stagnazione e il declino nell'incremento della produzione elettrica. I dati del 1954 e 1955 confermano la giustezza della politica tariffaria tendente alla unificazione nazionale iniziata col provvedimento prezzi n. 348 che ha avuto una funzione di stimolo specie attraverso la corresponsione di contributi integrativi all'energia prodotta da nuovi impianti corrisposti tramite la cassa di conguaglio. Anziché proseguire decisamente nella politica di unificazione, cosa che del resto il Governo si era impegnato a fare, si è ben presto ritornati all'immobilismo, alle decisioni contraddittorie, ai passi indietro come si è verificato col provvedimento prezzi 620. Così facendo si sono forniti ai monopoli i mezzi per incrementare i loro profitti senza un conseguente sviluppo pro-

duitivo, si sono pregiudicati anche i primi positivi risultati della politica di unificazione tariffaria. Conseguentemente l'incremento della produzione è risultato appena sufficiente a far fronte all'incremento dei consumi contenuti ad un livello che è ben lungi dal corrispondere a quello occorrente ad una politica di sviluppo.

L'incremento della produzione per settori nel periodo considerato è risultato il seguente:

*Incremento per settori della produzione nazionale.*

	Idroelettrica	Termoelettrica	In complesso
1953 . . . . .	2,6	53,7	5,7
1954 . . . . .	5,1	52,1	9,06
1955 . . . . .	5,42	22,09	7,17
1956 . . . . .	1,68	37,14	6,48
1957 . . . . .	1,76	20,51	5,23

Appare subito evidente come tale incremento sia principalmente dovuto alla produzione termoelettrica.

Infatti ciò risulta assai evidente dall'esame dell'andamento del carico virtuale della potenza efficiente che è stato di 3.413 ore nel 1956 e di 3.483 ore nel 1957 che risultano così ripartite:

	1956	1957
Impianti idroelettrici . . . . .	3.333	3.256
» termoelettrici . . . . .	3.313	3.814
» geotermoelettrici . . . . .	7.248	6.840

Dal che risulta che l'incremento di produzione più che a un corrispondente incremento della potenza efficiente è dovuto ad una maggiore utilizzazione degli impianti termoelettrici.

La produzione termoelettrica presenta infatti un incremento rispetto alla produzione nazionale, del 5,18 per cento nel 1952, 9,02 per cento nel 1953, 12,58 per cento nel 1954, 14,33 per cento nel 1955, 18,46 per cento nel 1956, 21,15 per cento nel 1957.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La produzione per settori e per categorie di produzione è risultata la seguente:

*Produzione per settore e per categoria di produttori.*

(Milioni di chilowatt-ora)

SETTORE	AZIENDE				
	Elettrocom- merciali	Municipali	Autopro- duttrici	Ferrovie dello Stato	Totale
<b>Idroelettrico:</b>					
1953 . . . . .	20.715	1.940	4.281	859	27.796
1954 . . . . .	21.943	2.013	4.420	840	29.217
1955 . . . . .	23.229	2.227	4.525	817	30.800
1956 . . . . .	23.809	2.136	4.580	792	31.318
1957 . . . . .	—	—	—	—	—
<b>Termoelettrico:</b>					
1953 . . . . .	3.868	27	927	—	4.882
1954 . . . . .	5.094	38	1.224	—	6.357
1955 . . . . .	5.880	51	1.392	—	7.323
1956 . . . . .	7.589	145	1.540	—	9.274
1957 . . . . .	—	—	—	—	—
<b>Totali:</b>					
1953 . . . . .	24.584	1.968	5.028	859	32.619
1954 . . . . .	27.000	2.051	5.645	940	35.887
1955 . . . . .	29.109	2.278	5.918	817	38.123
1956 . . . . .	31.398	2.281	6.121	792	40.592
1957 . . . . .	33.041	2.488	6.395	801	42.715

L'incremento della produzione per categorie di produttori è stato il seguente:

*Incremento della produzione per categoria di produttori.*

	1953	1954	1955	1956	1957
Elettrocommerciali . . . . .	—	9,98	7,67	7,86	5,3
Municipali . . . . .	—	4,27	11,05	0,11	9,06
Autoproduttrici . . . . .	—	8,39	4,83	3,44	4,31
Ferrovie dello Stato . . . . .	—	2,20	2,66	3,17	1,14
<b>Totale . . . . .</b>	<b>—</b>	<b>9,06</b>	<b>7,17</b>	<b>7,48</b>	<b>5,23</b>

Per quanto si riferisce ai nuovi impianti entrati in servizio in questi ultimi anni la situazione è la seguente:

*Nuovi impianti entrati in servizio*

(Potenza efficiente in kw).

	Idroelettrica		Termoelettrica		Totale	
	1956	1957	1956	1957	1956	1957
Elettrocommerciali . . . . .	538.965	410.750	210.185	79.985	749.150	490.735
Municipali . . . . .	189.175	4.680	37.500	5.000	226.675	10.180
Autoproduttrici . . . . .	38.520	2.700	24.750	20.024	63.270	22.724
Ferrovie dello Stato . . . . .	—	—	—	—	—	—
Totale . . . . .	766.660	418.130	272.435	105.509	1.039.095	523.639

Vi è da osservare che dei nuovi impianti entrati in servizio le aziende pubbliche hanno realizzato un programma di nuove costruzioni proporzionalmente maggiori del settore privato.

La produzione della finelettrica è stata di 7,8 miliardi di chilowatt-ora nel 1953 con un incremento del 13,3 per cento, 8,7 miliardi chilowatt-ora nel 1954 (+ 24,5 per cento), 9,4 miliardi chilowatt-ora (+ 24,7 per cento) nel 1955, 10,3 miliardi di chilowatt-ora (+ 25,4) nel 1956, 10,7 miliardi di chilowatt-ora nel 1957 (+ 25 per cento). Il che ha non poco contribuito a realizzare il programma di nuove costruzioni stabilito nel 1956 come contropartita degli aumenti tariffari, nonché del passaggio a tariffa di metà del sovrapprezzo dovuto dagli utenti alla cassa di conguaglio. Regali assai cospicui del Governo Segni ai monopoli elettrici che hanno così visto aumentare sensibilmente i propri profitti.

La conseguenza di una politica tariffaria che si è sviluppata sul piano politico con l'acquisizione di indirizzi, da noi sostenuti da anni, che si proponevano una equa ripartizione dell'onere elettrico contenuto ad un

livello tale da non ostacolare lo sviluppo della produzione, indirizzi generali tradotti in pratica dai Governi con scopo che spesso ne hanno sovvertito il contenuto; le applicazioni extra legali del sistema tariffario cui sono ricorse le aziende elettriche hanno portato l'onere dell'utenza ad assumere un incidenza che limita lo sviluppo dei consumi e pone anche problemi, sui quali occorrerà dedicare una maggiore attenzione, date le conseguenze per taluni settori della nostra economia.

Infatti l'andamento dei ricavi che rappresenta il dato più significativo è stato il seguente: per le aziende private lire 0,236 a chilowatt-ora nel 1942, lire 8,09 nel 1950, lire 12,58 nel 1956, lire 13,63 nel 1957.

Per le aziende municipalizzate lire 0,286 nel 1942, lire 8,95 nel 1950, lire 13,39 nel 1956, lire 14,17 nel 1957.

Il maggiore ricavo medio per chilowatt-ora delle aziende municipalizzate è dovuto alla diversa composizione qualitativa dell'utenza con prevalenza del settore illuminazione privata rispetto alle altre utenze.

Se si da uno sguardo ai ricavi relativi ad alcune classi di utenza la situazione è la seguente:

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Andamento dei ricavi.

(In lire per chilowatt-ora)

	1942	1950	1956	1957
Aziende private:				
illuminazioni private . . . . .	1,219	29,98	33,68	34,94
usi elettrodomestici . . . . .	0,352	12,03	14,91	15,19
Aziende municipalizzate:				
illuminazioni private . . . . .	0,87	22,86	25,38	25,67
usi elettrodomestici . . . . .	0,326	12,22	14,24	14,42

Per la forza motrice con potenza superiore ai 30 chilowatt-ora il ricavo medio è stato lire 0,19 a chilowatt-ora nel 1942 per le aziende private, lire 6,65 nel 1950; lire 0,21

per le municipalizzate nel 1942, di 6,66 nel 1950.

Nel 1956 e 1957 la situazione è la seguente:

	1956		1957	
	Private	Municipa- lizzate	Private	Municipa- lizzate
Fino a 30 chilowatt . . . . .	18,66	16,98	19,52	17,49
Da 30 chilowatt a 500 chilowatt . . . . .	8,88	7,90	10,64	10,03
Oltre 500 chilowatt . . . . .	5,77	5,35	7,02	7,02

Si può facilmente rilevare da questi dati quali siano state le pratiche applicazioni del sistema tariffario poiché nel 1950 i ricavi medi sono stati di 34 volte rispetto al 1942 allorché i coefficienti di rivalutazione dei prezzi stabiliti dal C. I. P. è stato di 24 volte. Per quanto si debba tener conto che nei consumi di energia hanno avuto un peso maggiore i consumi civili — cioè a più alte tariffe — è tuttavia evidente che non si giustifica in alcun modo un aumento dei ricavi medi del 30 per cento.

Fenomeno che peraltro si è andato consolidando ed estendendo attraverso vari sistemi di discutibile legalità, specie sugli usi cosiddetti promiscui cioè luce ed elettrodomestici, sugli allacciamenti, sui contratti di nuove forniture e così via. Tanto che lo stesso provvedimento prezzi 620 (Governo Segni del 1956) che prevedeva il passaggio di metà del sovrapprezzo (dovuto alla Cassa conguaglio tariffe elettriche) a tariffa, che già costituiva un grosso regalo, specie alle aziende che avevano realizzato un limitato programma di nuovi impianti, alle quali in tal modo è

stato rivalutato il prezzo della vecchia energia, nella pratica si è anch'esso risolto nel senso voluto dai monopoli elettrici giacché questo trasferimento da sovrapprezzo a tariffa è stato realizzato nella misura del 60 per cento.

Naturalmente la politica fin qui seguita si ripercuote sul consumo i cui dati sono alquanto indicativi dei forti squilibri esistenti nel nostro Paese e nei riguardi degli altri Paesi occidentali. Basti rilevare che il consumo medio di energia elettrica per abitante, tenendo conto del grado di sviluppo espresso dal reddito *pro-capite* ci colloca negli ultimi posti seguito dalla Spagna, Grecia, Portogallo, ecc. Secondo le previsioni più ottimistiche l'Italia verrebbe a raggiungere nel 1964 un livello di reddito e un consumo di energia elettrica *pro capite* corrispondenti a quelli della Germania occidentale nel 1955 (a).

(a) Domanda, produzione e investimenti nell'industria elettrica (1958-1964) pagina 8 (a cura del Comitato per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito).

Circa la ripartizione dei consumi la situazione per classi di utenza rispetto al consumo totale nel 1957 era la seguente: usi civili 19,6 per cento, usi industriali 48,8 per cento, usi elettrochimici e elettrometallurgici 23 per cento, trazione 7,5 per cento, usi agricoli 1,1 per cento.

Basta osservare l'indice del consumo per usi agricoli e confrontarlo con la esigenza di trasformazione della nostra agricoltura che in buona parte dipende dalla elettrificazione e dal relativo basso prezzo delle forniture per l'irrigazione e si ha una indicazione assai precisa circa la funzione fin qui svolta dalla industria elettrica controllata dai monopoli privati.

Se guardiamo ai consumi per classi di utenze e per ripartizione geografica si ha la situazione seguente, riferita alle aziende associate all'Anidel che comprendono quindi anche la Finelettrica vale a dire la grande maggioranza della produzione per l'illuminazione privata: il consumo nel 1957 è stato di 256 chilowatt-ora per *utente* nel settentrione, 200 chilowatt-ora nelle isole. Ciò vale a dire un consumo *per abitante* di circa 52 chilowatt-ora annui per il nord, 39 chilowatt-ora per il centro-meridione e 30 chilowatt-ora nelle isole. Per gli usi elettrodomestici il consumo medio è stato *per utente* di 1.473 chilowatt-ora annui nel 1956 e 1392 chilowatt-ora nel 1957 nel nord, 1.842 chilowatt-ora nel 1956 e 1.703 chilowatt-ora nel 1957 nel centro-meridione, 1.148 chilowatt-ora nel 1956 e 1.323 nel 1957 nelle isole. Da rilevare una diminuzione nei consumi che sta a indicare come questa spesa gravi sensibilmente sul bilancio familiare e che pertanto essa viene compressa dato il ridotto potere di acquisto delle masse popolari.

Osservando meglio i consumi per elettrodomestici — si rileva che il numero degli *utenti* delle aziende considerate era — per la quasi totalità delle aziende private — di 587.475 nel 1956 e 596.178 nel 1957 per il nord (con una popolazione di 20.865.000 abitanti) 346.242 nel 1956 e 413.391 nel 1957 nel centro-meridione (popolazione circa 21 milioni); 12.754 nel 1956 e 16.982 nel 1957 nelle isole (popolazione 5,7 milioni).

Il che vuol dire che nel nord si ha all'incirca 1 utenza ogni 36 abitanti e nelle isole 1 utenza ogni 4.000 abitanti. Per il meridione — se si toglie dai dati di cui sopra l'Italia centrale e in particolare Roma — si ha un rapporto di circa 1 utenza ogni 3.000 abitanti.

Una modificazione dell'attuale struttura dell'industria elettrica mediante la naziona-

lizzazione è pertanto indispensabile perché essa rende possibile:

1°) la pianificazione nella costruzione negli impianti di produzione, trasporto e distribuzione in modo da consentire — col minor costo di costruzione e di gestione — la utilizzazione di tutte le risorse esistenti (comprese quelle relative alla produzione termonucleare) così da assicurare al paese un incremento di produzione adeguato alle esigenze di una politica di sviluppo;

2°) una razionale utilizzazione e coordinamento degli impianti che si ottiene solo mediante l'azienda unica nazionale che consente: di adoperare il sistema di comando centralizzato nella regolazione delle reti nazionali coi « *dispatchey* »; di sfruttare la complementarietà dei due regimi idrici alpino e appenninico; di assicurare una riserva nazionale di potenza anziché delle singole riserve aziendali come avviene attualmente;

3°) una politica tariffaria che renda possibile l'attuazione della unificazione nazionale delle tariffe in modo che il chilovattora avente le medesime caratteristiche abbia lo stesso prezzo di tariffa in tutta Italia; di assicurare gli incentivi ritenuti eventualmente necessari per favorire la industrializzazione delle aree depresse. Obiettivi che non sono raggiungibili senza l'azienda unica nazionale poiché ogni singola azienda ha attualmente un costo proprio differente da quello delle consorelle, una utenza con proprie caratteristiche qualitative e quantitative. Per cui una politica di unificazione nazionale delle tariffe si realizza mediante un complesso sistema di conguagli tale da porre sotto controllo pubblico i costi e i ricavi delle singole aziende oppure mediante l'azienda unica nazionale;

4°) la eliminazione dell'attuale strapotere dei gruppi elettrici che sono in grado: di rendere inoperante ogni forma di controllo, privando in tal modo l'utente di ogni sostanziale garanzia per la tutela dei propri interessi; di orientare il ritmo della espansione produttiva in base al tornaconto di ristretti gruppi privati a tutto danno della collettività, sottraendo alle attività elettriche cospicui mezzi di autofinanziamento che sono investiti in altre attività.

Per questa ragione viene proposta la nazionalizzazione dell'industria elettrica. Attraverso la nazionalizzazione si deve costituire una unica azienda nazionale e pertanto devono essere avocate allo Stato tutte le imprese elettriche (articolo 1) comprese quindi le aziende municipalizzate che, per essere



parte integrante del nostro sistema elettrico, sia sul piano della produzione che dei trasporti, hanno assunto caratteristiche e dimensioni extracomunali e pertanto non possono considerarsi un'isola, che deve sopravvivere, con grave pregiudizio di quella esigenza generale di fronte alla quale la nazionalizzazione intende essere il mezzo per fronteggiare l'intralcio e risolverlo. Nella presente proposta non sono stati considerati gli impianti delle Ferrovie dello Stato i quali hanno una importanza particolare per la imponente rete di trasporto di cui dispongono. Per questo riteniamo che debba senz'altro considerarsi come necessario il passaggio all'Azienda elettrica italiana degli impianti delle Ferrovie dello Stato mediante una legge *ad hoc* mediante la quale devono necessariamente essere risolti problemi particolari tra i quali la garanzia della fornitura di energia elettrica, un prezzo che tenga conto della funzione che le Ferrovie dello Stato assolvono nel quadro della nostra economia. Come è noto esistono circa un migliaio di piccole aziende elettriche quasi esclusivamente distributrici che rappresentano un fatto non trascurabile non fosse altro per le loro reti di distribuzione le quali sono complessivamente assai estese specie nelle zone depresse. Queste piccole aziende pertanto possono essere ritenute indispensabili per l'Azienda elettrica italiana e perciò il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato dalla presente proposta a stabilire caso per caso, se queste piccole imprese dovranno essere anch'esse avocate allo Stato.

L'avocazione allo Stato delle aziende elettriche avviene mediante indennizzo il quale globalmente considerato, non costituirà un impegno finanziario tale da divenire gravoso per lo Stato e quindi per la collettività. Infatti il valore globale degli impianti elettrici viene valutato in poco più di 2.000 miliardi di cui circa 450 miliardi delle aziende facenti capo alla Finelettrica. Il capitale sociale dell'insieme delle aziende è di circa 700 miliardi di cui 135 miliardi delle aziende della Finelettrica.

Queste valutazioni, che sono da considerarsi come ragionevole approssimazione, sono state ricavate dai valori iscritti nei bilanci per il complesso delle centrali idrauliche, termiche, le opere idrauliche, le reti di trasporto e di distribuzione. Sono stati esclusi dai suddetti calcoli i terreni e i fabbricati. Al complesso delle opere « vecchie » è stato applicato il coefficiente di rivalutazione consentito dalla legge (40 volte), mentre per il resto il valore

attuale è quello che è stato preso in considerazione. Per la parte che si riferisce alle « vecchie » costruzioni solo poche aziende, di scarsa importanza, non hanno effettuato la rivalutazione a 40 volte, unica eccezione di un certo rilievo è rappresentata dalla Società Terni. Nel complesso il valore globale di 2 mila miliardi non potrà quindi subire spostamenti rilevanti.

Se di contro a questi dati si pongono a raffronto le disponibilità cui può fare affidamento l'Azienda elettrica italiana — che rappresenta potenzialmente un incasso di circa 450 miliardi annui di cui più di un terzo deve considerarsi come quota di ammortamenti industriali e finanziari, profitti ecc., si può tranquillamente affermare che il costo dell'indennizzo non graverà sullo Stato essendo l'Azienda in grado di farvi fronte con i propri mezzi.

Trattandosi di una azienda cui è affidato il compito di propulsione della nostra economia sia nel Consiglio di amministrazione sia nei Consigli regionali devono essere rappresentate tutte le categorie più particolarmente interessate al suo buon andamento.

Perché l'azienda possa assolvere ai suoi compiti viene riconosciuta ad essa la massima autonomia di gestione in modo da assicurarne la piena funzionalità che per nessuna ragione dovrà essere appesantita da inutili e dannosi impacci burocratici. L'azienda dovrà ovviamente orientare la propria attività nel quadro degli indirizzi generali che saranno stabiliti dal Governo e sarà soggetta al controllo di una apposita commissione parlamentare. Mentre per quanto concerne le tariffe l'Azienda elettrica italiana sarà soggetta alla disciplina del C.I.P.

Per l'organizzazione periferica dell'Azienda elettrica italiana riteniamo che essa debba articolarsi sulla regione sia perché l'Ente regione è previsto dalla Costituzione e nonostante tutti gli ostacoli frapposti alla sua attuazione, è un obbligo che dovrà essere assolto, sia perché la divisione delle zone di influenza fra i grandi gruppi elettrici coincide spesso con la dimensione geografica regionale per cui la costituzione della regione elettrica è resa più agevole anche sul piano organizzativo.

Non crediamo doverci soffermare ulteriormente sul contenuto dei singoli articoli cosa che avremo comunque modo di fare nel corso del dibattito sulla presente proposta mentre confidiamo che essa sarà accolta con favore essendo ispirata agli interessi generali del Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I.

#### ART. 1.

*(Aziende e impianti  
soggetti alla nazionalizzazione).*

In attuazione dell'articolo 43 della Costituzione della Repubblica sono trasferite allo Stato nei modi previsti dalla presente legge:

a) le aziende elettriche dedite in via esclusiva e principale ad attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica, comunque prodotta;

b) gli impianti di produzione, trasporto e distribuzione della energia elettrica i quali, anche se appartengono ad aziende che non sono destinate in via esclusiva e principale alle suddette attività, superino la potenza installata di 5.000 chilowatt-ora o una produzione annua di 15 milioni di chilowatt-ora calcolata sulla media degli anni 1956, 1957, 1958;

c) gli impianti di produzione, trasporto e distribuzione della energia elettrica term nucleare qualunque ne sia la potenza installata.

#### ART. 2.

*(Aziende escluse dalla nazionalizzazione).*

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano:

a) alle imprese che consumino direttamente per la propria attività industriale almeno l'80 per cento della energia prodotta, ivi compresa l'energia prodotta da società o aziende comunque collegate;

b) alle imprese che hanno impianti di produzione per una potenza installata complessiva che non superi i limiti indicati nella lettera b) dell'articolo precedente. Tuttavia nei confronti di queste imprese può essere ordinato il trasferimento allo Stato con decreto del Ministro dei lavori pubblici limitatamente agli impianti ritenuti necessari al migliore funzionamento dei servizi pubblici elettrici o alla migliore utilizzazione dell'energia e delle installazioni ad essa connesse.

## ART. 3.

*(Modo di trasferimento allo Stato).*

Il trasferimento allo Stato delle aziende di cui l'articolo 1 si effettua nei modi seguenti.

Se l'azienda appartiene ad impresa costituita sotto forma di società per azioni, tutte le azioni costituenti il suo capitale sono devolute in proprietà dello Stato sotto la data che sarà fissata nel decreto di trasferimento.

Negli altri casi il trapasso avviene mediante trasferimento allo Stato dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare dell'azienda, di tutti i diritti e le obbligazioni che alla data determinata nel decreto di trasferimento appartengono all'azienda, alla regione, al comune o consorzi di comune, compresi i diritti e gli oneri derivanti da tutti i contratti in corso nonché i finanziamenti già disposti e in corso.

## ART. 4

*(Trasferimento degli impianti).*

Per gli impianti trasferiti allo Stato ai sensi della lettera a) dell'articolo 1, il trasferimento comprende tutte le pertinenze, le attrezzature, i materiali e quanto altro serve all'esercizio degli impianti medesimi, comprese le somme di denaro destinate o a disposizione dell'esercizio degli impianti stessi.

## ART. 5

*(Forma e data del trasferimento).*

Il trasferimento allo Stato delle aziende e degli impianti di cui alla presente legge è disposto con decreto del Ministro delle partecipazioni statali d'intesa con il Ministro delle finanze e con quello dei lavori pubblici, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il decreto stabilisce la data sotto la quale avviene il trasferimento.

Se le aziende trasferite rivestono la forma di società munite di personalità giuridica, queste sono sciolte sotto la data del trasferimento.

## ART. 6

*(Indennizzo).*

Il trasferimento allo Stato delle aziende e degli impianti avviene mediante indennizzo.

In caso di trasferimento di azienda costituita sotto la forma di società per azioni

l'ammontare dell'indennizzo si determina moltiplicando il numero delle azioni per il loro valore calcolato in base alla media delle quotazioni di borsa del quinquennio 1953-1957 detratto l'importo dei pagamenti eseguiti agli azionisti dopo il 31 dicembre 1957 a titolo di distribuzione delle riserve o per rimborso di capitali comunque effettuati.

Nel caso di trasferimento allo Stato di azienda costituita sotto diversa forma, o di singoli impianti, il valore dell'azienda o dei beni trasferiti è determinato da Commissioni arbitrali istituite in ogni distretto di Corte d'appello e formate da un funzionario del Ministero delle finanze, da un funzionario del ministero dei lavori pubblici, da un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali, da un rappresentante dell'Azienda soggetta al trasferimento (o dell'Ente cui essa appartiene, regione, comune, ecc) da un esperto designato dalla Camera di commercio del capo luogo di Regione, e presieduta da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello nel cui distretto trovasi la sede principale dell'azienda.

ART. 7.

*(Criteri di determinazione dell'indennizzo).*

Le Commissioni arbitrali distrettuali determinano il valore delle aziende soggette a trasferimenti sulla base dei dati del loro bilancio, comprendente tutte le impostazioni attive e passive, accettate ed impegnate e chiuse alla data del trasferimento.

Il valore dei singoli beni reali soggetti a trasferimento è determinato dalla minore somma di valore dichiarato in bilancio e il loro valore di stima.

Nella valutazione di quella parte degli impianti che, a norma dell'articolo 4, dovrebbero passare in proprietà dello Stato allo scadere della concessione, si terrà conto unicamente del valore da attribuire a tali impianti in relazione alla residua durata della concessione.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, che costituisce titolo per il pagamento dell'indennizzo.

ART. 8.

*(Pagamento dell'indennizzo).*

Il pagamento dell'indennizzo si effettua mediante rilascio agli aventi diritto, dietro consegna dei loro titoli e di quietanza a saldo, di obbligazioni liberamente negoziabili del-

l'Azienda elettrica italiana di cui il successivo articolo 9.

Tali obbligazioni, fruttifere dell'interesse annuo del 5 per cento sono garantite dallo Stato e sono ammortizzabili entro 50 anni mediante sorteggio o riacquisto.

Le modalità relative alla loro emissione saranno determinate dal Ministro del tesoro, di concerto col Ministero delle partecipazioni

## CAPO II.

### ISTITUZIONE DELL'AZIENDA ELETTRICA ITALIANA

#### ART. 9.

*(Azienda elettrica italiana (A. E. I.).*

Allo scopo di assicurare un efficiente, coordinato ed economico sistema di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica in tutto il territorio nazionale è istituita l'Azienda nazionale per l'industria elettrica (A. E. I.).

Essa è persona giuridica pubblica, ed ha sede in Roma.

#### ART. 10.

*(Compiti dell'A. E. I.).*

È compito dell'A. E. I.):

1°) incrementare il numero e l'efficienza degli impianti di produzione, trasporto, trasformazione e di distribuzione della energia elettrica, in modo da far fronte alle esigenze dell'economia nazionale sfruttando razionalmente e con criteri unitari tutte le fonti di energia elettrica esistenti nel territorio dello Stato;

2°) fornire l'energia elettrica ai prezzi più rispondenti alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale entro i limiti stabiliti dal C. I. P. e nel quadro di una gestione da parte dell'A. E. I. basata su criteri economici;

3°) procedere alla unificazione nazionale delle tariffe;

4°) creare condizioni favorevoli allo sviluppo economico del Mezzogiorno e delle aree depresse.

#### ART. 11.

*(Patrimonio dell'A. E. I.).*

All'A. E. I. lo Stato trasferirà entro due mesi dalla nomina del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda stessa, la proprietà dei

patrimoni aziendali, degli impianti e degli altri beni avocati a norma degli articoli precedenti.

L'A. E. I. succede allo Stato in tutti i diritti e le obbligazioni che allo Stato stesso si erano trasferiti per effetto della avocazione stabilita negli articoli precedenti.

ART. 12.

*(Esenzioni fiscali).*

Tutti gli atti di trapasso dei patrimoni, dei singoli beni e degli impianti, previsti dalla presente legge, le trascrizioni e le volture relative, le quietanze dei pagamenti ed ogni altro atto inerente a detti trasferimenti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e dalla imposta generale sull'entrata.

ART. 13.

*(Servizi dell'A. E. I.).*

All'A. E. I. spetta la gestione dei servizi di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica, nonché la costruzione e gestione dei nuovi impianti relativi a tali servizi, e al completamento dei progetti ed impianti in corso di attuazione compresi quelli termonucleari.

ART. 14.

*(Consiglio di amministrazione).*

L'A. E. I. è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un presidente e consiglieri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. I consiglieri sono nominati:

sette su designazione dei seguenti Ministeri: delle partecipazioni statali, lavori pubblici, industria e commercio, tesoro, finanze, agricoltura e trasporti;

sei su designazione dei comuni designati dall'A. N. C. I.;

uno su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche;

cinque su designazione di ciascuno dei Consigli regionali delle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia); con la istituzione delle Regioni ordinarie saranno assegnate ad esse quattro consiglieri (2 per il nord e 2 per il centro-sud);

tre su designazione delle Organizzazioni nazionali degli industriali;

uno su designazione dell'Organizzazione nazionale più rappresentativa dei commercianti;

uno su designazione dell'Organizzazione nazionale più rappresentativa degli artigiani;

uno su designazione del Comitato per le ricerche nucleari;

un rappresentante delle aziende municipalizzate;

un rappresentante delle Camere di commercio e industria;

un rappresentante delle Università degli studi;

uno su designazione dell'Organizzazione nazionale più rappresentativa dei coltivatori diretti;

uno su designazione dell'Organizzazione nazionale più rappresentativa delle cooperative;

sei su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative dei lavoratori;

tre su designazione, effettuata mediante elezioni su liste comprendenti un operaio, un impiegato amministrativo e un impiegato tecnico, da parte del personale delle aziende trasferite allo Stato;

uno su designazione della Organizzazione sindacale nazionale più rappresentativa dei dirigenti di azienda.

Il Consiglio si amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Esse sono fatte constare su appositi registri da verbali che devono essere approvati dal Consiglio e autenticati con la firma del presidente o del consigliere anziano o del funzionario incaricato delle funzioni di segretario. Copia dei verbali deve essere trasmessa alla Presidenza della Commissione parlamentare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.

#### ART. 15.

Il presidente dell'A. E. I., rappresenta l'Azienda nei confronti dei terzi e sta per essa in giudizio nelle liti attive e passive.

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. Compie gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita tutti gli altri poteri e facoltà ad esso attribuiti dallo statuto dell'A. E. I.

ART. 16.

Il controllo sulla gestione contabile amministrativa e finanziaria dell'A. E. I., è esercitata da un collegio sindacale nominato dal Ministro del tesoro e composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, designati rispettivamente:

uno effettivo ed uno supplente dal Ministero del tesoro;

uno effettivo ed uno supplente dal Ministero delle partecipazioni statali;

uno effettivo dai comuni.

ART. 17.

*(Commissione parlamentare di vigilanza).*

Una Commissione parlamentare, composta di sei deputati e sei senatori eletti dalle rispettive Camere secondo la procedura prevista dal regolamento della Camera dei Deputati, esercita l'alta vigilanza sull'A. E. I.

Tale Commissione ha il potere di fare rilievi, trasmettere suggerimenti e proposte al Consiglio di amministrazione dell'Azienda, per ciò che concerne la sua attività in rapporto alle norme della presente legge e allo statuto dell'Azienda stessa.

Dai compiti di tale Commissione sono tassativamente esclusi quelli che si riferiscono al merito della gestione e segnatamente al personale dipendente dall'A. E. I.

ART. 18.

*(Centri regionali dell'A. E. I.).*

Per quanto attiene ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica saranno istituiti a cura dei Governi regionali propri Comitati la cui composizione deve riflettere la composizione del Consiglio dell'A. E. I., sostituendo alla rappresentanza nazionale quella regionale.

L'ordinamento di tali comitati sarà contenuto nello statuto dell'A. E. I.

In attesa dell'istituzione delle regioni ordinarie l'A. E. I. costituirà dei Comitati regionali elettrici che coincideranno con le dimensioni geografiche delle istituende regioni.

ART. 19.

*(Vigilanza).*

L'A. E. I. è sottoposta alla vigilanza del Ministero partecipazioni statali.



Il bilancio dell'Azienda è presentato alle Camere in allegato al bilancio del Ministero delle partecipazioni statali, con una relazione la quale esponga anche le direttive fondamentali seguite e da seguirsi nell'attività dell'Azienda.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere comunicate in copia al Ministro delle partecipazioni statali, che ha facoltà entro trenta giorni dalla comunicazione di disporre l'annullamento in caso di violazione della legge.

## ART. 20.

*(Personale delle Aziende trasferite).*

Il personale di tutti i gradi addetto alle aziende o agli impianti trasferiti allo Stato alla data del trasferimento è mantenuto in servizio.

L'A. E. I. è tenuta all'osservanza del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti dell'industria elettrica.

Il trattamento economico di cui, alla data del trasferimento, godono i dipendenti delle aziende e degli impianti avocati, non può subire menomazioni nel caso di trasferimento e di soppressione di posto.

## ART. 21.

*(Statuto dell'A. E. I.).*

Lo statuto dell'A. E. I. sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri. Esso sarà emanato entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Tale statuto contemplerà:

- a) le norme necessarie al funzionamento, dell'A. E. I;
- b) i rapporti tra l'Amministrazione centrale dell'A. E. I. e i suoi centri regionali nonché l'ordinamento dei medesimi;
- c) la procedura attraverso la quale, dal complesso delle aziende avocate allo Stato e i cui beni sono trasferiti dall'Azienda nazionale, possono essere scorporati servizi ed attività non direttamente connessi né necessari ai fini istituzionali dell'Azienda nazionale per essere affidati a separate forme di gestione autonoma nell'ambito dell'Azienda nazionale stessa.

## CAPO III.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE  
TRANSITORIE E PENALI

## ART. 22.

*(Obblighi degli amministratori e dei direttori di aziende assoggettabili e trasferimento).*

Entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di zone e di filiali preposte ad imprese che esercitano, anche solo in parte, le attività di produzione, trasporto, trasformazione di energia elettrica sono tenuti a trasmettere al Ministero dei lavori pubblici una dichiarazione contenente la denominazione esatta dell'impresa, l'oggetto della sua attività, la indicazione della sua sede principale e quella delle zone e filiali, la descrizione degli impianti elettrici da essa posseduti ed eserciti con indicazione delle relative caratteristiche, l'elenco degli eventuali trasferimenti a terzi effettuati dopo il 1° dicembre 1956 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altra notizia utile per la esatta conoscenza di tutte le eventuali altre attività dell'impresa.

La denuncia deve essere dichiarata conforme a verità ed è fatta sotto la personale responsabilità del rappresentante legale dell'impresa e dei componenti del relativo collegio sindacale.

## ART. 23.

*(Obblighi degli amministratori sino alla nomina del commissario).*

Dal giorno di entrata in vigore della presente legge, gli amministratori, i direttori di cui all'articolo 1, nonché i dirigenti delle eventuali filiali, nell'ambito della loro competenza territoriale, sono considerati di diritto sequestratari delle aziende e degli impianti relativi.

Essi sono tenuti a continuare regolarmente la gestione delle aziende e degli impianti sino alla nomina del commissario governativo di cui all'articolo seguente; a redigere l'inventario dei beni e degli impianti; ad adottare tutte le misure e a compiere tutti gli atti necessari per la custodia dei beni e la conservazione in piena efficienza degli impianti, ad effettuare la consegna e a rendere il conto al commissario governativo.

Le eventuali alienazioni compiute a qualunque titolo dalle persone suddette, in

quanto eccedenti i limiti dell'ordinaria amministrazione, sono nulle.

In caso di necessità i sequestratori possono compiere atti di straordinaria amministrazione previo espressa autorizzazione del Ministero delle partecipazioni statali.

## ART. 24.

(*Commissari governativi*).

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle partecipazioni statali nominerà commissari alle Aziende di cui all'articolo 1, lettera *a*), e per la vigilanza sugli impianti di cui allo stesso articolo 1, lettera *b*).

Entro lo stesso termine il Ministro dichiarerà, con proprio decreto, cessato lo stato di sequestro delle aziende e degli impianti non soggetti ad avocazione.

Al commissario spetta di amministrare l'azienda cui è preposto. Egli non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali, salvo casi di eccezionale urgenza, nei quali egli è tenuto a sottoporre alla ratifica dello stesso Ministro gli atti compiuti.

Al commissario nominato per la vigilanza sui singoli impianti deve essere sottoposto ogni atto dell'azienda che concerne tale impianto.

Il commissario riceve dal sequestratario la consegna della Azienda e dell'impianto; verifica il conto e l'inventario presentatogli dallo stesso sequestratario. Rimane in carica fino alla presa di possesso da parte dell'A. E. I.

## ART. 25.

(*Atti impugnabili*).

Possono essere annullati gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dalle imprese cui appartenevano le aziende o gli impianti trasferiti allo Stato ai sensi della presente legge dopo il 1° dicembre 1956 se tali atti hanno diminuito in modo rilevante l'efficienza, la capacità produttiva o il patrimonio dell'impresa e non sono giustificati da effettive e comprovate esigenze dell'impresa stessa.

## ART. 26.

(*Inosservanza degli obblighi degli amministratori*).

Gli amministratori, i direttori e le altre persone indicate all'articolo 22, i quali non adempiono agli obblighi stabiliti dallo stesso

articolo sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 1 milione a lire 20 milioni.

Le stesse persone, se forniscono dati ed elementi falsi, sottraggono od alterino documenti sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ART. 27.

*(Inosservanza degli obblighi dei sequestratari).*

Chiunque tra le persone indicate nell'articolo 23, primo comma, non osservi gli obblighi da esso posti dal secondo comma dell'articolo stesso, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 1 milione a lire 20 milioni.

ART. 28.

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.